

COMUNE DI SIZZANO

(PROVINCIA DI NOVARA)

Piano di razionalizzazione periodico delle società pubbliche

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il piano operativo di razionalizzazione del 2017 relativo alla partecipazioni possedute al 23.09.2016.

L'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 prevedeva una *revisione straordinaria delle partecipazioni societarie*.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituiva un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Questo Ente ha provveduto, secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 27.09.2017.

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, è stato trasmesso:

- alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Dalla Revisione straordinaria in parola è risultato quanto segue :

- Partecipazioni societarie dirette

Il comune attualmente partecipa al capitale di due società:

ACQUA NOVARA VCO SPA. con una quota del 0,3398%;

ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli- S.c.a.r.l. con una quota del 0,18%;

- Partecipazioni societarie indirette

Per quanto riguarda l'unica partecipata indiretta MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.a., il Comune non ha una partecipazione diretta nella predetta società, la quale ha un rapporto di partecipazione diretta esclusivamente con il CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE (ex Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese) -.

Da un'analisi più approfondita della normativa, in fase di redazione della ricognizione, si è ritenuto di non comprendere nell'analisi dei requisiti le società partecipate indirettamente, in ossequio alle definizioni fornite dall'art. 2 comma 1 lettera b) e g) del T.U.S.P. e dalle disposizioni dell'art. 11-quater del D. Lgs. 118/2011.

Per completezza, si precisa che il Comune partecipa a **quattro consorzi**:

- 1) CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI, (C.I.S.S.) con una quota del 2 %;
- 2) CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI, con una quota del 0,32 %;

- 3) CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL NOVARESE E NEL VERBANO CUSIO OSSOLA "PIERO FORNARA" con una quota del 0,17%;
- 4) CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE, con una quota del 1,03%;

La partecipazione a Consorzi, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto di razionalizzazione.

- **L'analisi** di revisione ha evidenziato altresì che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione della società.

L'esito negativo della ricognizione straordinaria è stato comunicato al MEF, nei termini previsti, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale.

2. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche.

Il quadro normativo

L'art. 20 del TUPS, prevede che le amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1 lettera a) del TUPS.

Con riferimento ai consorzi costituiti tra Comuni, si specifica quanto segue.

I **consorzi tra Comuni**, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP e, pertanto, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute. **Non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.**

Partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle **partecipazioni** detenute dalle amministrazioni in **società a totale o parziale partecipazione pubblica**, sia **diretta che indiretta** (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*.

Una società si considera:

partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;

partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come **i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL** e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL **che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.**

Piano Razionalizzazione Partecipate al 31.12.2017

Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19.12.2018 si è provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017.

L'analisi di revisione ha evidenziato che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione dell'unica società, confermando sostanzialmente quanto determinato dalla revisione straordinaria precedente.

L'esito negativo della ricognizione è stato comunicato al MEF, nei termini previsti, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portele Tesoro.

Piano Razionalizzazione Partecipate al 31.12.2018

Con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 19.12.2019 si è provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018.

L'analisi di revisione ha evidenziato che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione dell'unica società, confermando sostanzialmente quanto determinato dalla revisione straordinaria precedente.

L'esito negativo della ricognizione è stato comunicato al MEF, nei termini previsti, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portele Tesoro.

Piano Razionalizzazione Partecipate al 31.12.2019

Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10.12.2020 si è provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019.

L'analisi di revisione ha evidenziato che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione dell'unica società, confermando sostanzialmente quanto determinato dalla revisione straordinaria precedente.

L'esito negativo della ricognizione è stato comunicato al MEF, nei termini previsti, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portele Tesoro.

Piano Razionalizzazione Partecipate al 31.12.2020

Con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25.11.2021 si è provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020.

L'analisi di revisione ha evidenziato che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione dell'unica società, confermando sostanzialmente quanto determinato dalla revisione straordinaria precedente.

L'esito negativo della ricognizione è stato comunicato al MEF, nei termini previsti, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portele Tesoro.

Piano Razionalizzazione Partecipate al 31.12.2021

Con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 19.11.2022 si è provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021.

L'analisi di revisione ha evidenziato che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione dell'unica società, confermando sostanzialmente quanto determinato dalla revisione straordinaria precedente.

L'esito negativo della ricognizione è stato comunicato al MEF, nei termini previsti, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portele Tesoro.

Piano Razionalizzazione Partecipate al 31.12.2022

Con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 21.12.2023 si è provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022.

L'analisi di revisione ha evidenziato che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione dell'unica società, confermando sostanzialmente quanto determinato dalla revisione straordinaria precedente.

L'esito negativo della ricognizione è stato comunicato al MEF, nei termini previsti, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portele Tesoro.

Piano Razionalizzazione Partecipate al 31.12.2023

Con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 30.12.2024 si è provveduto ad approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023.

L'analisi di revisione ha evidenziato che non ricorrevano i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione della società, confermando sostanzialmente quanto determinato dalla revisione straordinaria precedente.

L'esito negativo della ricognizione è stato comunicato al MEF, nei termini previsti, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portele Tesoro.

3. Il piano operativo di razionalizzazione partecipate al 31.12.2024 - metodologia

Al fine di attuare la revisione periodica piano di razionalizzazione relativa 2024, si è provveduto a richiedere alle società partecipate in modo diretto i dati, sulla base della Linee Guide del MEF e della Corte dei Conti che fornisce le linee d'indirizzo generali per la redazione della revisione e le schede da allegare alla deliberazione.

Per quanto riguarda l'unica partecipata indiretta (MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.p.a.), il Comune non ha una partecipazione diretta nella predetta società, la quale ha un rapporto di partecipazione diretta esclusivamente con il CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE.

Per quanto riguarda l' "AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA PROVINCIA DI NOVARA", si segnala che come da disposizione legislativa (L.R. 14 DEL 11.07.2016) il Consorzio ha assunto la forma di Società Consortile a Responsabilità Limitata a far data dal 29.06.2018.

In data 28/12/2022 è stata attivata la società **ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli" S.c.a.r.l.** nata dalla fusione per unione tra ATL Biella Valsesia Vercelli Scrl e ATL della Provincia di Novara Scrl.

Rilevato che la procedura di fusione è stata attivata in quanto prevista nel piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 175/2016.

A seguito di detta fusione rientra tra le partecipazioni detenute da questo ente anche l'"ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli- Scarl";

4. I risultati –

La situazione delle partecipazioni del Comune di Sizzano risulta essere la stessa di cui:

- alla Revisione Straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27.09.2018;
- al Piano di razionalizzazione periodico delle società pubbliche (art. 20 D.Lgs 175/2016) approvato con delibera di C.C. n. 30 del 19.12.2019.
- al Piano di razionalizzazione periodico delle società pubbliche (art. 20 D.Lgs 175/2016) approvato con delibera di C.C. n. 22 del 10.12.2020.
- al Piano di razionalizzazione periodico delle società pubbliche (art. 20 D.Lgs 175/2016) approvato con delibera di C.C. n. 29 del 25.11.2021.
- al Piano di razionalizzazione periodico delle società pubbliche (art. 20 D.Lgs 175/2016) approvato con delibera di C.C. n. 29 del 19.12.2022.
- al Piano di razionalizzazione periodico delle società pubbliche (art. 20 D.Lgs 175/2016) approvato con delibera di C.C. n. 24 del 21.12.2023.
- al Piano di razionalizzazione periodico delle società pubbliche (art. 20 D.Lgs 175/2016) approvato con delibera di C.C. n. 27 del 30.12.2024.

e pertanto:

A) Il comune attualmente partecipa al capitale di due società:

ACQUA NOVARA VCO SPA. con una quota del 0,3398%;

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli- S.c.a.r.l. con una quota del 0,18%;

B) L'analisi di revisione ha evidenziato altresì che non ricorrono i presupposti per l'adozione di provvedimenti di dismissione della società;

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ACQUA NOVARA VCO S.P.A.	02078000037	0,3398%	mantenimento	
ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli- S.c.a.r.l.	02768300028	0,18%	mantenimento	
...	...			

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la “tramite”).

Ripetere la tabella per ciascuna “tramite”.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
.....			
.....			
...	...			

Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1	ACQUA NOVARA VCO SPA – CF 02078000037
---	---------------------------------------

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02078000037
Denominazione	Acqua Novara.VCO SpA
Data di costituzione della partecipata	22/12/2006
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Fondazione di partecipazione
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	Società non quotata
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	La Società non ha emesso altri strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. La società detiene una partecipazione di euro 5.000 in “Utility Alliance del Piemonte”, rete d’imprese con soggettività giuridica tra 18 utility in house piemontesi. Il soggetto ha sede a Torino e dispone di fondo patrimoniale di 95 mila euro. La quota detenuta da Acqua Novara.VCO SpA rappresenta il 5,26 % di tale fondo.
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit” ⁽³⁾	no

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La “società benefit” è una società che nell’esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	NOVARA
Comune	NOVARA
CAP*	28100
Indirizzo*	Via L. Triggiani, 9
Telefono*	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
FAX*	
Email*	segreteria@pec.acquanovaravco.eu

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Codice ATECO 36.00.00 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua). Oggetto sociale aggiornato al 28/3/2017: La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO N. 1 della Regione Piemonte, con la precisazione che oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto “sì”

Per la nozione giuridica di “società a partecipazione pubblica di diritto singolare” di cui all’art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l’orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze al seguente link: https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Occorre selezionare “Sì” se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell’art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall’Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un’autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l’effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l’esercizio di un’attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	Dipendenti al 31.12.2024: 279 Costo (voce B9) Euro 15.978.143
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	Consiglio di amministrazione composto da cinque membri
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Presidente - Emanuele Terzoli – compenso deliberato Euro 39.600, Amministratore Delegato - Daniele Barbone – compenso deliberato Euro 39.600, Consigliere - Maria Silvana Rillo – compenso deliberato Euro 10.000, Consigliere - Tina Bauce – compenso deliberato Euro 10.000, Consigliere – Roberto Nonnis - compenso deliberato Euro 10.000.
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Collegio sindacale composto da tre membri effettivi
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Presidente - Filippo Sala – compenso deliberato Euro 26.000, Sindaco effettivo – Duo’ Lanfranco - compenso deliberato Euro 17.000 Sindaco effettivo – Cremonini Elisabetta – compenso deliberato Euro 17.000, e due supplenti: Zucconi Fabrizio e Mazza Cristina

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	9.169.807	-1.013.343	5.139.512	5.929.859	5.299.423

* La compilazione della Sezione “Dati di bilancio per la verifica TUSP” non è richiesta per le “società quotate ex TUSP”, se lo stato di attività della società è “in liquidazione” o “soggetta a procedure concorsuali”.

ATTENZIONE: l’applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
“DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP”.

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	75.107.292	66.179.079	68.397.355
A5) Altri Ricavi e Proventi	2.619.003	3.327.464	5.241.419

di cui Contributi in conto esercizio			
--------------------------------------	--	--	--

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: **“Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)”**.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: **“Attività bancarie e finanziarie”**.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “Tipologia di attività svolta” dalla partecipata è: **“Attività assicurative”**.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,3398%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall’Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell’ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall’Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Codice ATECO 36.00.00 (Raccolta, trattamento e fornitura di acqua). Oggetto sociale aggiornato al 28/3/2017: La Società ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ATO N. 1 della Regione Piemonte, con la precisazione che oltre l'ottanta per cento dei ricavi della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di ricavi è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Scegliere un elemento.
Note*	

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera

pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”).

(11) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(12) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(13) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d’area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Pertanto, per quanto concerne la Società in questione si rappresenta quanto segue:

- La Società Acqua Novara VCO SpA gestisce il servizio idrico integrato in tutte le sue fasi nell'ambito dell'ATO n.1. e trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.
- la Società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
- la Società ha conseguito un fatturato medio annuo superiore ad €. 1.000.000,00;
- non sussistono attività analoghe e simili tra quelle svolte dalle società partecipate dall'Ente;
- I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

2	ATL Terre dell’Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli- S.c.a.r.l.– CF 02768300028
---	---

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02768300028
Denominazione	Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli
Data di costituzione della partecipata	28/12/2022 (data di sottoscrizione dell’Atto di Fusione)
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	Fondazione di partecipazione
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	no
La società è un GAL ⁽²⁾	no
La società è una “Società benefit” ⁽³⁾	no

(9) Compilare solo se nel campo “stato di attività della partecipata” è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(10) Nell’applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (“società quotate ex TUSP”) e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

(11) La “società benefit” è una società che nell’esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell’oggetto sociale della società. La “società benefit” redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Provincia	VERCELLI (VC)
Comune	VERCELLI
CAP*	13100
Indirizzo*	VIALE GARIBALDI, 96
Telefono*	0161 58002 – 335 7096337
FAX*	
Email*	PEC atlterrealtopiemonte@legalmail.it MAIL amministrazione@terrealtopiemonte.it

* campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

Dal 1° aprile 2025 è entrata in vigore la classificazione ATECO 2025. L'applicativo gestirà sia i vecchi (ATECO 2022) che i nuovi codici (ATECO 2025), ricordando che per le società, nella maggior parte dei casi, le informazioni di anagrafica, incluse quelle relative al settore di attività, sono acquisite dal Registro delle Imprese (nel quale i codici ATECO sono stati automaticamente riclassificati).

Il seguente file riporta la classificazione ATECO 2022 e ATECO 2025 con il dettaglio delle modifiche intervenute:

<https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/03/Sintesi-modifiche-struttura-ATECO-2025.xlsx>.

Per approfondimenti sulla classificazione Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/classificazione/ateco-2025/>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	79.90.04 – Altre attività di assistenza turistica
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹²⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

*

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	14
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Nessuno
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.736,00

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.	Scegliere un elemento.
Risultato d'esercizio	2.173	38.515			

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di
"DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.428	15.853	
A5) Altri Ricavi e Proventi	1.181.532	1.776.080	
di cui Contributi in conto esercizio	1.180.797	1.774.814	

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	Euro 620,00 pari allo 0,18% del capitale sociale al 31/12/2024
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽¹⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁵⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Attività di produzione, accoglienza, informazione turistica locale
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁶⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹⁷⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹⁸⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹⁹⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽²⁰⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

Pertanto, per quanto concerne la Società in questione si rappresenta quanto segue:

- La Società ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli scarl si occupa di raccogliere e diffondere informazioni turistiche riferite ai territori di competenza fornendo ai turisti assistenza a 360°; inoltre promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali e realizza campagne di comunicazione sull'offerta turistica e sugli eventi o manifestazioni che si svolgono sui territori di competenza trattasi, quindi, di società per la gestione di servizi pubblici di interesse generale.
- la Società non risulta composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.
- la Società ha conseguito un fatturato medio annuo superiore ad €. 1.000.000,00;
- non sussistono attività analoghe e similari tra quelle svolte dalle società partecipate dall'Ente;

- I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

In conclusione, per tutto quanto sopra detto, resta quindi inalterata l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere le quote assai modeste di proprietà in Acqua Novara VCO SpA e in ATL Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.c.a.r.l. e pertanto non risulta necessario intraprendere attività amministrative volte alla dismissioni delle stesse società.

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A. (partecipazione indiretta)

Tenuto conto che l'art. 2 comma 1 lettera g definisce:

“partecipazione indiretta: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica”

Considerato che il Comune di Sizzano detiene la partecipazione indiretta in Medio Novarese Ambiente S.p.a. attraverso la partecipazione diretta nel CONSORZIO AREA VASTA MEDIO NOVARESE, in cui però la partecipazione del Comune di Sizzano non si qualifica come “controllo” così come definito dall'art. 2 comma 1 lettera b) del T.U.S.P. “controllo: la situazione descritta nell'art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziaria e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”

Art 2359 codice civile. Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Non si procede con l'inclusione nella presente ricognizione, ai sensi delle norme menzionate, della società indirettamente partecipata

Rappresentazione grafica – partecipazioni

